

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6272 del 10/12/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: CROMACAP SRL. ATTIVITÀ: "TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO METALLI" SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), FRAZ. CIMAFAVA, VIA MEUCCI N. 33.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6441 del 09/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: CROMACAP SRL.

ATTIVITÀ: "TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO METALLI" SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC), FRAZ. CIMAFAVA, VIA MEUCCI N. 33.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 411 del 09.03.2009 con cui la Ditta POLIMECROMA S.r.l. (C.F. 01113550337) è stata autorizzata, ad effettuare emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di "metallizzazione in alto vuoto e verniciatura" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino, Fraz. Cimafava (prov. conclusivo del Suap del Comune di Carpaneto del 19.3.2009 prot. n. 3968);

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1534 del 24.7.2012 di aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata alla ditta POLIMECROMA SRL ad effettuare emissioni in atmosfera, successivamente volturata a favore della Ditta CROMACAP SRL (C.F. 11380420965) con Determinazione Dirigenziale Arpae Det- Amb n. 450 del 01/02/2021;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta CROMACAP SRL (C.F. 11380420965), trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero in data 30/07/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 119691, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività di "trattamento e rivestimento metalli", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino (Pc), fraz. Cimafava, via Meucci n. 33, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 125205 del 10/08/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 125554 del 10/08/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 134362 del 31/08/2021 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 152845 del 05/10/2021 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 154146 del 06/10/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 11 del 24/11/2021 Sinadoc 21781/2021) risulta che:

- è prevista la dismissione di E2 e l'attivazione di due nuove emissioni derivanti da una cabina chiusa per la verniciatura esclusivamente con prodotto all'acqua (E11) e da un tunnel per la successiva asciugatura (E12), per il quale il calore necessario è prodotto dall'impianto generante E10 alimentato a metano ed avente una potenza termica pari a 371 kWt;
- l'impianto termico generante E10 rientra tra quelli di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- gli impianti di verniciatura correlati alle emissioni in atmosfera E5 ed E11 prevedono l'esclusivo utilizzo di prodotti vernicianti all'acqua. E' escluso l'uso di diluenti nelle fasi di pulizia delle relative attrezzature;
- il diluente impiegato per la pulizia delle attrezzature riguarda le cabine correlate alle emissioni E1 ed E7. L'operazione viene svolta manualmente con un pennello imbevuto di diluente all'interno delle cabine con aspirazione in funzione per evitare la formazione di emissioni diffuse;
- dal confronto con l'autorizzazione alle emissioni vigente emerge l'aumento della durata di funzionamento da 220 a 230 gg/anno nonché l'aumento della durata di funzionamento da 8 a 16 h/g di E3, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10; tale aumento è conseguenza di determinate commesse che potrebbero comportare cicli di lavoro maggiori rispetto ai tempi standard. La ditta dichiara che, comunque, non ci saranno aumenti produttivi;
- è indicato un consumo annuale di prodotti vernicianti e diluenti pari a 5887 kg/anno per un input di COV pari a 2298 kg/anno. Il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti è pari a 30 kg/g di cui 20 kg/g per prodotti a base solvente e diluente;
- è precisato che, dall'analisi delle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, non è stata rilevata la presenza di sostanze o miscele classificate tali da rendere necessaria la presentazione della relazione prevista dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- è specificato che l'attività di metallizzazione viene effettuata in macchine che non generano emissioni ed il punto E4 non produce emissioni inquinanti, ma è finalizzato al raffreddamento a ciclo chiuso delle macchine per l'attività

di metallizzazione;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 166009 del 27/10/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;

- nota prot. n. 193526 del 16/11/2021 (prot. Arpae n. 176632 del 16/10/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

Atteso altresì che:

- il Comune di Carpaneto Piacentino, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 125554/2021, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 14 bis della L.241/90, ferme restando le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso ancorchè implicito;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Preso atto che con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2019 di "Istituzione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)", è attribuita all'unità "AUA – Autorizzazioni settoriali ed Energia" la responsabilità dei procedimenti per l'adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali, e che tale unità acquisisce il supporto specialistico in materia di emissioni dall'Unità "Emissioni in atmosfera" dello stesso SAC, in ragione della specifica competenza attribuita a quest'ultima in materia di emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con la medesima Delibera n. 96/2019;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "CROMACAP SRL" (C.F. 11380420965), con sede legale in Milano, via Domenico Cimarosa n. 9/A, per l'attività di "trattamento e rivestimento metalli", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Carpaneto Piacentino (Pc), fraz. Cimafava, via Meucci n. 33, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 - comunicazione/nulla osta di cui all'art. 8, commi 4/6 della L. 447/1995, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di impartire, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINE DI VERNICIATURA

Portata massima

22000 Nm³/h

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E3 FORNI DI ASCIUGATURA

Portata massima	5400 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO PER LA MACCHINA DI ALLUMINATURA

Durata massima annua	230 gg/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m

EMISSIONE N. E5 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E6 SOFFIATURA E SPAZZOLATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	FT

EMISSIONE N. E7 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	10500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Sistema abbattimento:	AU

EMISSIONE N. E8 FORNO DI APPASSIMENTO

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 FORNO DI ESSICCAZIONE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annuale	230 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³

**EMISSIONE N. E10 FORNO DI ESSICCAZIONE – IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A GAS METANO P=371 KWT –
EMISSIONE SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272**

EMISSIONE N. E11 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annuale	230	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	3	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 ASCIUGATURA

Portata massima	1200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10	h/g
Durata massima annuale	230	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse. In particolare:
- relativamente alla nuova cabina di verniciatura, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve risultare mai inferiore a 0,4 m/s;
 - la movimentazione dei prodotti verniciati da trasferire nel forno per asciugatura deve essere effettuata nel più breve tempo possibile;
- b) i camini di emissione, numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN ISO 16911 per la determinazione della portata;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle polveri;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili (espressi come Ctot);
- d) i prodotti vernicianti utilizzati devono avere un contenuto di solvente organico inferiore al 60 % in massa, tale valore è da intendersi come media dei prodotti utilizzati (base solvente e base acquosa);
- e) devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- f) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per la pulizia delle attrezzature) pari a 30 kg, di cui 20 kg/g per prodotti a base solvente e diluente, per un'emissione massima annua di COV pari a 2300 kg; il consumo medio è da valutarsi in relazione a quanto riportato sul registro di cui al punto i);
- g) l'attività di verniciatura, appassimento/asciugatura ed essiccazione deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- h) per le emissioni E1, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E11 ed E12, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti e quanto disposto al seguente punto o) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;
- i) le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura, appassimento, asciugatura, essiccazione, i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per la pulizia delle attrezzature), devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del St di Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;

- k) **entro il 28 febbraio** di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento. Tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime risultasse superiore a quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive, al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni **E11 ed E12** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;

- l'inosseranza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005
s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.